2. Quando vi è un solo ente che eroga una prestazione autonoma ai sensi dell'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71, solo questo ente deve ridurre la propria prestazione in forza del n. 3, 2° comma, dello stesso articolo e deve procedere a tale detrazione riducendo la propria prestazione dell'intero importo dell'eccedenza, rispetto al massimale contemplato dal 1° comma del n. 3, dalla somma delle prestazioni calcolate a norma dei nn. 1 e 2.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nel procedimento 323/86 *

I — Gli antefatti e il procedimento

Il Collini, lavoratore migrante cittadino italiano, ha maturato sette anni di attività lavorativa in Italia e trentacinque in Belgio. Per questo motivo gli spetta una pensione di vecchiaia in entrambi i paesi.

L'Office national des pensions pour travailleurs salariés (in prosieguo « l'ONPTS ») ha calcolato l'importo della pensione di vecchiaia belga spettantegli applicando la norma anticumulo contemplata all'art. 11 ter del regio decreto n. 50 relativo alla pensione di vecchiaia e ai superstiti dei lavoratori subordinati (in prosieguo « regio decreto n. 50 »).

In forza della legislazione belga, i trentacinque anni di lavoro in Belgio sarebbero stati sufficienti di per sé, vale a dire indipendentemente dal periodo lavorativo maturato in Italia, a conferire al Collini il diritto ad una pensione di 326 389 BFR. Questo importo si ottiene calcolando trentacinque anni di lavoro effettivo più otto anni supplementari di assicurazione fittizia, come previsto dall'art. 11 bis del regio decreto n. 50 già ricordato.

Tuttavia l'ONPTS ha applicato la norma anticumulo contenuta nell'art. 11 ter dello stesso regio decreto, tenendo conto dei sette anni di attività lavorativa maturati dal Collini in Italia. Conformemente a questa norma, l'ente ha ridotto il numero di anni di assicurazione fittizia da otto a tre. Infatti dato che, da un lato una carriera completa in Belgio non può essere superiore a 45 anni e, dall'altro, il Collini ha lavorato effettivamente trentacinque anni in Belgio e sette in Italia, tre anni supplementari fittizi gli bastavano per raggiungere il massimo di 45 anni. In base a questa norma anticumulo nazionale, l'ONPTS ha in definitiva concesso al Collini una pensione di 300 490 BFR.

Alla pensione belga così modificata veniva ad aggiungersi la pensione italiana pari a 23 829 BFR. Questa pensione gli è stata concessa dall'ente competente italiano, tenendo

* Lingua processuale: il francese.

conto della durata totale dei periodi di assicurazione maturati in Italia e in Belgio (i sette anni in Italia non potevano infatti da soli conferire il diritto ad una pensione italiana).

Il Collini ha promosso un ricorso nei confronti dell'ONPTS, contestando il modo con cui questo ente aveva calcolato l'importo della sua pensione di vecchiaia belga. Detto ricorso si fonda sul fatto che la somma della pensione belga, modificata a norma della disciplina anticumulo di cui all'art. 11 ter del regio decreto n. 50 (300 490 BFR) e della pensione italiana (23 829 BFR) è inferiore all'importo della pensione belga che gli sarebbe spettata in forza della legislazione belga se la sua carriera si fosse limitata a trentacinque anni di attività professionale in Belgio (326 389 BFR). Il Collini ritiene che gli spetti quanto meno quest'ultimo importo. Egli sostiene che questa spettanza corrisponde ad un diritto quesito in virtù della legislazione belga. Secondo il Collini, l'ONPTS ha infatti penalizzato il suo trasferimento come lavoratore migrante.

Inoltre egli chiede che l'ONPTS corregga l'importo della sua pensione belga non già applicando la norma anticumulo nazionale già ricordata, bensì applicando la norma anticumulo comunitaria più favorevole di cui all'art. 46, n. 3 del regolamento n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in prosieguo: « regolamento n. 1408/71 »).

Stando così le cose, il tribunal du travail di Nivelles, con sentenza 16 dicembre 1986, ha sottoposto due questioni relative all'interpretazione dell'art. 46, n. 3, di detto regolamento n. 1408/71 relativo alle modalità in base alle quali vanno liquidate le prestazioni di vecchiaia spettanti ad un lavoratore subordinato che ha lavorato in diversi Stati membri. Le questioni sono così redatte:

« 1) Se, nei casi in cui la prestazione liquidata a norma del n. 1 dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71 è soggetta alla riduzione di cui al n. 3, questa riduzione debba essere applicata comunque o solo qualora vi sia sovrapposizione dei periodi d'assicurazione, come sembrerebbe risultare dal preambolo del regolamento (ottavo considerando).

2) Atteso che il 1° comma del precitato n. 3 si riferisce alle disposizioni dei nn. 1 e 2, mentre il 2° comma riguarda solo disposizioni del n. 1, come debba essere determinato esattamente il coefficiente correttore quando una sola delle prestazioni di cui trattasi è determinata in base alle disposizioni del n. 1. »

Secondo l'ottavo considerando del regolamento n. 1408/71, il paragrafo 3 di detta disposizione mira ad evitare cumuli ingiustificati, derivanti in particolare dalla sovrapposizione di periodi di assicurazione e di periodi assimilati, allorché il lavoratore migrante ha diritto a prestazioni di vecchiaia in vari Stati membri.

A questo scopo, il 1° comma del n. 3 stabilisce il massimo spettante al lavoratore migrante allorché vi è cumulo di dette prestazioni. Questo massimo corrisponde all'importo che spetterebbe al lavoratore se avesse maturato tutti i periodi assicurativi in questione non già in vari Stati membri, ma nello

Stato membro la cui legislazione gli riconosce la pensione più alta. In altre parole, il massimo corrisponde al più alto degli importi teorici contemplati dall'art. 46, n. 2, lett. a). Il 2° comma del n. 3 contempla l'applicazione di un coefficiente correttore allorché il cumulo delle prestazioni supera detto massimo.

La prima questione pregiudiziale riguarda le condizioni d'applicazione dell'art. 46, n. 3. Il giudice si chiede se la norma anticumulo che l'articolo contiene si applica a tutti i casi di cumulo ingiustificato, vale a dire a tutti i casi di superamento del massimo, oppure solo all'ipotesi in cui il superamento del massimo è dovuto alla sovrapposizione di periodi assicurativi. La seconda questione pregiudiziale riguarda le modalità d'applicazione dell'art. 46, n. 3, 2° comma. Il giudice a quo chiede come si determina esattamente il coefficiente correttore contemplato da detta disposizione.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

A — *La prima questione: se la norma anticumulo di cui all'art. 46, n. 3, si applichi a tutte le ipotesi di cumulo giustificato o solo all'ipotesi in cui detto cumulo è dovuto alla sovrapposizione dei periodi assicurativi*

Il *Collini* sostiene che l'art. 46, n. 3, si applica solo allorché vi è sovrapposizione dei periodi assicurativi.

Esso ammette tuttavia che questa sovrapposizione sussiste in ogni caso nella fattispecie. Esso spiega che, da un lato, i 43 anni di assicurazione che gli vengono riconosciuti in Belgio in forza dell'art. 11 bis del regio decreto n. 50 (35 anni effettivi e otto anni fittizi) e, dall'altro, i sette anni assicurativi da lui maturati in Italia, superano di cinque anni il periodo di 45 anni, assunto in Belgio come periodo corrispondente al massimo della carriera. Così stando le cose vi sarebbe sovrapposizione di periodi assicurativi per almeno 5 anni. Per questo motivo la norma anticumulo contemplata dall'art. 46, n. 3, dovrebbe applicarsi alla fattispecie.

Secondo l'*ONPTS*, l'applicazione dell'art. 46, n. 3, non è limitata al solo caso di sovrapposizione di periodi assicurativi. È chiaro che, il termine « in particolare » che si legge nell'ottavo considerando del regolamento n. 1408/71 non ha il senso di « esclusivamente ». L'art. 46, n. 3, si applica quindi a tutte le ipotesi di cumulo giustificato, cioè a tutte le ipotesi in cui la somma delle prestazioni in questione supera il limite del più alto degli importi teorici fissato dal 1° comma di detto paragrafo. L'ONPTS non contesta che questo si verifichi nella fattispecie.

L'ONPTS ritiene d'altro canto che, nella fattispecie, non vi sia sovrapposizione di periodi assicurativi. Gli anni supplementari fittizi riconosciuti in Belgio in forza dell'art. 11 bis del regio decreto n. 50 non si sovrappongono ai periodi assicurativi maturati in Italia, poiché gli anni supplementari fittizi non sono localizzati nel tempo.

Il *governo italiano* condivide quest'ultima osservazione e fa presente che, allorché vi è un altro periodo assicurativo disciplinato dalla legislazione di un secondo Stato membro, nulla autorizza ad affermare che vi è di per sé sovrapposizione di questo periodo assicurativo con gli anni supplementari fittizi

riconosciuti dalla legislazione del primo Stato membro.

Come l'ONPTS, la *Commissione* ritiene che l'applicazione dell'art. 46, n. 3, non presupponga necessariamente l'esistenza di una sovrapposizione di periodi assicurativi. Nessuno contesterebbe ad esempio che detta disposizione vada applicata al cumulo delle prestazioni d'invalidità, una delle quali spetti in virtù di una legislazione nazionale che non subordina alla durata del periodo assicurativo l'entità della prestazione (legislazione detta di tipo A). In una siffatta ipotesi, la sovrapposizione di periodi assicurativi va esclusa necessariamente, poiché una delle prestazioni viene calcolata in funzione della durata dell'assicurazione e l'altra non lo è.

B — *La seconda questione: come debba stabilirsi il coefficiente correttore di cui all'art. 46, n. 3, 2° comma, allorché solo una delle prestazioni interessate è determinata conformemente alle disposizioni dell'art. 46, n. 1*

È opportuno ricordare in primo luogo che la prestazione determinata conformemente alle disposizioni dell'art. 46, n. 1, alla quale il giudice di rinvio fa riferimento è la prestazione che si definisce autonoma, vale a dire la cui determinazione non dipende dalla maturazione di un periodo assicurativo in un altro Stato membro. Il giudice di rinvio fa allusione al fatto che nella fattispecie solo la prestazione belga può determinarsi conformemente alle disposizioni dell'art. 46, n. 1, poiché il Collini vi avrebbe avuto diritto anche se non avesse lavorato in Italia. Invece l'ente competente italiano ha potuto concedergli la prestazione italiana solo tenendo conto della durata totale dei periodi assicurativi maturati in Italia e in Belgio. Si tratta in questo caso di una prestazione proporzionale ai sensi dell'art. 46, n. 2, lett. b).

Si constata d'altro canto che le parti, nelle loro osservazioni sulla questione sottoposta dal giudice di rinvio, distinguono due sottoquestioni: da un lato quale ente competente debba correggere la sua prestazione e dall'altro quale coefficiente debba adottarsi per apportare detta correzione.

Il *Collini* ricorda che a norma dell'art. 46, n. 3, 2° comma, « ciascuna istituzione che applichi il paragrafo 1 corregge la sua prestazione ». Egli ne desume che solo l'ONPTS deve correggere la sua prestazione. Infatti è l'unico ente che applica il n. 1 dell'art. 46, dato che è l'unico ente a corrispondere una prestazione autonoma, la cui determinazione non dipende dalla maturazione di un periodo assicurativo in un altro Stato membro.

Esso osserva poi che l'ONPTS deve correggere la sua prestazione moltiplicandola in base al coefficiente riduttore contemplato al 2° comma del n. 3. Questo coefficiente corrisponde ad una frazione che ha per numeratore il massimo fissato dal 1° comma del n. 3 (l'importo teorico più alto) e per denominatore la somma delle prestazioni determinate in base alle disposizioni del n. 1 (la prestazione autonoma belga) e del n. 2 (la prestazione proratizzata italiana).

Il massimo assunto come numeratore corrisponde nella fattispecie alla prestazione che sarebbe spettata al Collini in Belgio, se egli vi avesse maturato tutti i periodi assicurativi in questione, ammonta a 336 748 BFR. La somma posta al denominatore ammonta a

350 218 BFR (326 389 BFR + 23 829 BFR). La frazione dà quindi un coefficiente di riduzione di 0,9615382. Il Collini riconosce che la somma dell'importo così corretto della pensione belga (326 389 × 0,9615382 = 313 835 BFR) e dell'importo invariato della pensione italiana (23 829 BFR) è leggermente superiore dell'importo della pensione teorica più alta (336 748 BFR). Egli ritiene tuttavia che quest'ultimo importo non rappresenti un massimo assoluto che non può assolutamente esser superato. Dalla giurisprudenza della Corte si desume infatti che i regolamenti comunitari sono destinati a favorire, sotto certi aspetti, il lavoratore migrante rispetto alla situazione che per lui risulterebbe dall'applicazione esclusiva del diritto nazionale.

L'*ONPTS* si riferisce anzitutto alla decisione del 12 luglio 1974 (GU C 86, pag. 8) adottata dalla commissione amministrativa che è incaricata, in forza dell'art. 31 del regolamento n. 1408/71, d'interpretare detto regolamento. Esso riconosce che questa ha deciso che la riduzione contemplata dall'art. 46, n. 3, 2° comma, si applica solo alle prestazioni autonome, determinate conformemente alle disposizioni del n. 1, 1° comma.

Tuttavia esso osserva che la correzione deve effettuarsi non solo nei confronti della pensione autonoma belga, ma anche per la pensione proporzionale italiana. Esso trae argomento dal n. 24 della sentenza 13 marzo 1986 (Sinatra, 296/84, Racc. 1986, pag. 1047) nella quale avete dichiarato che « l'importo che dal confronto prescritto dal 2° comma dell'art. 46, n. 1, risulti più elevato è ridotto eventualmente a norma del n. 3 di detto articolo ». Secondo l'ONPTS ne consegue che gli importi contemplati dall'art. 46, n. 1, 1° e 2° comma, entrano entrambi in linea di conto per la riduzione di cui al n. 3.

Quanto al calcolo della correzione, l'ONPTS propone di suddividere proporzionalmente tra le due pensioni in questione l'eccedenza, vale a dire l'importo che, sommando la pensione autonoma o belga e la pensione proratizzata italiana, supera il massimo contemplato dal 1° comma del n. 3 (13 470 BFR). La somma degli importi così corretti (rispettivamente 313 836 BFR e 22 912 BFR) coincide d'altro canto con il limite costituito dall'importo teorico più alto (336 748 BFR).

Il governo italiano si limita a sostenere che, nel regime istituito dall'art. 46 del regolamento n. 1408/71, l'importo teorico più elevato stabilisce il limite oltre il quale le garanzie istituite dal diritto comunitario, che applicano i principi dell'art. 51 del trattato CEE, non entrano in gioco a favore del lavoratore.

Esso precisa che, comunque, il suddetto importo teorico deve, per essere legittimo sotto il profilo dell'art. 51, costituire un parametro rappresentativo del complesso dell'attività professionale del lavoratore migrante e quindi della somma dei periodi assicurativi maturati sotto la legislazione degli Stati membri. Orbene, ciò non potrebbe avvenire salvo che l'importo teorico sia superiore all'importo della prestazione autonoma calcolata in virtù dell'art. 46, n. 1.

La *Commissione* ritiene che solo la pensione autonoma belga vada corretta, poiché questa è l'unica il cui importo sia stato determinato in virtù dell'art. 46, n. 1.

Essa sostiene che questa correzione implica che si defalchi tutta l'eccedenza, vale a dire l'importo risultante eccedente rispetto al massimo contemplato dal 1° comma del n. 3

(13 470 BFR) dell'importo della pensione belga (326 398 BFR).

Essa segnala che detto metodo di calcolo dà lo stesso risultato che si ottiene con la formula riportata nella tabella del modulo E 209. Questo modulo è stato redatto dalla commissione amministrativa in applicazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 574/72 e riguarda la determinazione degli importi della pensione ai fini dell'applicazione eventuale dell'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408. Secondo questo metodo di calcolo al Collini spetterebbero 312 919 BFR a carico del Belgio e 23 829 BFR a carico dell'Italia. La somma di questi due importi corrisponde d'altro canto all'importo della prestazione teorica più alta.

R. Joliet
giudice relatore